

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 11/09/2020

FATTO

In data 28/7/2016, il ricorrente stipulava un contratto di prestito per un importo totale lordo di euro 31.680,00, da rimborsare in 120 rate mensili, da euro 264,00 ciascuna, mediante cessione pro solvendo di quote del suo stipendio.

Tale finanziamento era estinto anticipatamente nel 2018, alla scadenza della 19^a rata, come da conteggio estintivo prodotto in atti.

In relazione al suddetto prestito, il ricorrente, assistito da una società di consulenza di sua fiducia, dopo avere invano esperito reclamo, si è rivolto a questo Collegio al fine di ottenere il rimborso, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. e sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di euro 697,79 (già al netto di euro 347,56 stornatogli in conteggio estintivo) per le quote delle spese di istruttoria e delle commissioni rete distributiva, pagate ma non maturate a seguito della prefata estinzione anticipata.

Il ricorrente ha, inoltre, domandato gli interessi legali, a far data dal reclamo, sulla somma pretesa in rimborso e la refusione di euro 200,00 per spese di assistenza difensiva.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario resistente si è opposto alle avverse domande, deducendo, anzitutto, che in conteggio estintivo erano stati già detratti al cliente euro 347,56, a titolo di storno commissioni rete distributiva non maturate, sulla base delle previsioni del "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*", richiamato in contratto, allegato allo stesso per farne parte integrante e specificatamente sottoscritto dal ricorrente.

Sul punto, l'intermediario ha sostenuto che il criterio di rimborso previsto dal sopraccennato Piano annuale di rimborso era da reputarsi legittimo, come confermato

dalla decisione n. 10003 dell'11/11/2016, assunta dal Collegio di Coordinamento sull'impianto contrattuale in esame.

Quanto, poi, alle spese di istruttoria, previste in contratto, l'intermediario ha dedotto che non vi fossero i presupposti per la loro retrocedibilità, ritenendole di natura *up front*, e contestando che potesse trovare applicazione al caso in disamina la recente decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/9/2019, posto che la medesima non sarebbe applicabile nell'ordinamento italiano e giammai potrebbe produrre effetti sui finanziamenti già estinti.

Segnalando, infine, che il contratto in questione non prevedeva l'addebito al cliente di oneri assicurativi (in realtà non oggetto di specifica domanda di rimborso in ricorso) ed opponendosi all'avversa richiesta di pagamento di spese difensive, l'intermediario ha concluso chiedendo il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del pattuito finanziamento a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Tale diritto trova il suo espresso riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che, com'è noto, così testualmente dispone: *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione *"costo totale del credito"*, in essa contenuta, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che *"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*.

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che *"Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le sue conseguenze applicative rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferivano alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della

CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Non appare superfluo aggiungere che, pronunciandosi sul caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), ossia il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a temperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”.*

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, degli oneri specificatamente chiesti in rimborso dal ricorrente, onde valutare la misura in cui essi vanno retrocessi per le relative quote non maturate.

Al riguardo la prima notazione che s'impone è che il contratto oggetto di vertenza è effettivamente analogo, come evidenziato dalla resistente, a quello già oggetto di attenzione del Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 10003/2016.

Tale ultima pronuncia si è, in particolare, soffermata sull'opacità o meno delle previste *“commissioni rete distributiva”*, la cui descrizione nel testo negoziale in esame include, oltre ad attività chiaramente *up front*, anche attività di natura *recurring*, a fronte delle quali si prevede una quota parte rimborsabile di detta commissione, in caso di estinzione anticipata, specificatamente dettagliata, *“in funzione del tempo di ammortamento trascorso”*, negli importi previsti nel *“Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”* allegato al contratto, individuata in siffatto Piano nella misura massima del 60%.

Le conclusioni cui era pervenuto il Collegio di Coordinamento con la sopra richiamata decisione n. 10003/2016 erano che *“se, come correttamente evidenziato dai Collegi territoriali, non è ammissibile una distinzione tra costi up front e costi recurring per tramite della sola indicazione della misura percentuale oggetto di rimborso, in quanto la quota*

percentuale unilateralmente indicata dall'intermediario nulla dice sulla natura dei costi corrispondenti, escludendo, quindi, ogni possibilità di verifica da parte del cliente sulle caratteristiche obiettive delle attività prestate e sulla corrispondente natura (up front o recurring); a differente conclusione deve giungersi, invece, qualora – come nel caso in esame – l'indicazione di una quota percentuale costituisce, in realtà, criterio (non di distinzione tra attività up front e recurring, ma) di ripartizione e di distribuzione dei costi complessivamente sostenuti dal cliente, sulla base di una preliminare distinzione tra le diverse voci di costo (up front e recurring). Più chiaramente: se, in assenza di ulteriori indicazioni, il ricorso a criteri percentuali non è di per sé solo sufficiente a delineare e individuare il «rapporto causale fra opera prestata e corrispettivo» (v. le già richiamate decisioni dei Collegi territoriali), ciò non esclude, tuttavia, che, laddove in una medesima voce di costo siano raggruppate più attività chiaramente individuate come up front e recurring, la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale possa integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, da ritenersi altrimenti opaca. Di conseguenza, può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale. Nel caso in esame, l'indicazione della «misura massima del 60%» – che, in astratto, può riferirsi ad una misura variabile e, quindi, non chiaramente definita, come del resto contestato dalla ricorrente – è, inoltre, accompagnata (e integrata) dalle previsioni del «piano annuale di rimborso interessi e commissioni» relativo al «Debito Residuo» (allegato al contratto e sottoscritto dalla ricorrente), che confermano la quota parte corrispondente ai costi recurring nella misura esatta (non massima) del 60% [...] . Le contestazioni della ricorrente circa l'opacità delle clausole contrattuali nella definizione delle voci di costo e nella corrispondente distinzione tra attività esaurite alla conclusione del contratto (up front) e attività destinate a maturare nel corso del rapporto (recurring) non trovano, pertanto, conferma nella valutazione complessiva del regolamento negoziale. L'indicazione cumulativa nella medesima previsione negoziale di attività preliminari e continuative – che, normalmente, determina l'opacità della clausola e la conseguente qualificazione (ex artt. 1370 c.c. e 35 cod. cons.) come recurring di tutte le attività contemplate – è, infatti, superata dalla previsione della misura percentuale del 60% del costo complessivo cui le secondo sono riconducibili. La richiesta di rimborso, nei termini indicati dalla ricorrente, non può pertanto trovare accoglimento.»

Ciò posto, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi, è da ritenersi che le suesposte conclusioni che erano state assunte dal Collegio di Coordinamento con la citata pronuncia n. 10003/2016 vadano opportunamente rimodulate a seguito della decisione dell'11/9/2019 della Corte di Giustizia Europea (CGUE) e della successiva pronuncia n. 26525/2019 assunta dal Collegio di Coordinamento ABF, in doverosa adesione alle quali deve, in particolare, ormai affermarsi che, in ipotesi di estinzione anticipata, le previsioni del “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”, allegato al contratto e specificatamente sottoscritto dal ricorrente, sono da tenersi in considerazione ai fini dell'individuazione della misura in cui va parzialmente retrocessa la componente recurring (pari al 60% del totale) delle “commissioni rete distributiva”, ma non possono più ostare al parziale rimborso, secondo il criterio della curva degli interessi, della residua componente up front (pari al restante 40%) delle dette commissioni.

Nella fattispecie si evidenzia che, con riferimento alla quota parte corrispondente ai costi recurring della discutenda commissione rete distributiva, al ricorrente, in sede di conteggio estintivo, sono stati restituiti euro 347,56, esattamente corrispondenti alla cifra che, alla stregua della tabella di cui al “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”,

specificatamente sottoscritta dal cliente, avrebbe dovuto retrocedersi a fronte di un'estinzione pacificamente avvenuta alla 19^a rata.

Residua, invece, integralmente, per quanto sopra chiarito, il diritto di parte istante al parziale rimborso della componente *up front* (restante 40% del totale) delle commissioni in disamina.

Più esattamente, per siffatta porzione *up front* delle "commissioni rete distributiva", ammontante ad euro 316,80 (id est il 40% di euro 792,00), tenuto conto della vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (101 rate residue rispetto alle 120 inizialmente previste), il rimborso dovuto al ricorrente, secondo il metodo della curva degli interessi, risulta essere pari ad euro 231,71.

Anche per le spese d'istruttoria, addebitate in contratto per euro 450,00, va qui riconosciuto, in linea con la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ABF, che seppure trattasi di costo avente indubbia natura *up front*, sussiste il diritto di parte istante al relativo parziale rimborso, individuabile, sulla base sempre del criterio della curva degli interessi, in euro 329,13.

A maggiore chiarezza dei superiori calcoli, si riporta nella presente decisione il seguente prospetto sinottico:

rate complessive	120	rate scadute	19	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	101	TAN	6,38%					
Denominazione		% rapportata al TAN	73,14%					
Commissioni rete distributiva (porzione del 40%)				316,80 €	Up front	231,71 €		231,71 €
Spese di istruttoria				450,00 €	Up front	329,13 €		329,13 €
Totale								560,84 €

In conclusione, per tutti i suesposti motivi, in parziale accoglimento dell'incoato ricorso, l'intermediario va dichiarato tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 560,84, oltre interessi legali a decorrere dalla data del reclamo.

Per ultimo, si rileva che, conformemente al consolidato orientamento di questo Arbitro, non può trovare accoglimento la domanda di refusione delle spese di assistenza difensiva, poiché non avanzata nel preventivo reclamo e, comunque, stante il carattere seriale della tipologia di vertenza in disamina.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 560,84, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI